

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

**193/2020/R/COM**

**EVOLUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE  
DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ 116/2020/R/COM,  
149/2020/R/COM E 192/2020/R/COM ADOTTATE PER VIA  
DELL'EMERGENZA COVID-19**

Documento per la consultazione per la formazione di un provvedimento  
nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 192/2020/R/EEL

*Mercato di incidenza: energia elettrica e gas naturale*

*28 maggio 2020*

### ***Premessa***

*Con la deliberazione 2 aprile 2020, 116/2020/R/com (di seguito:deliberazione 116/2020/R/com) l’Autorità ha introdotto misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19, in tema di erogazione dei servizi di trasporto dell’energia elettrica e di distribuzione del gas naturale successivamente modificate e integrate con la deliberazione 30 aprile 2020, 149/2020/R/com (di seguito: deliberazione 149/2020/R/com) e con la deliberazione 192/2020/R/com (di seguito anche: deliberazione 192/2020/R/com).*

*Il presente documento per la consultazione si iscrive nell’ambito del procedimento avviato con la richiamata deliberazione 192/2020/R/com e reca gli orientamenti dell’Autorità finalizzati a disciplinare da un lato le modalità e le tempistiche di versamento a saldo, da parte degli utenti del trasporto di energia elettrica e della distribuzione del gas naturale, degli ammontari fatturati dai distributori e non pagati ai sensi della deliberazione 116/2020/R/com, e dall’altro al relativo versamento di detti ammontari da parte dei distributori alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: Cassa o CSEA) e al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito anche: GSE).*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità, le loro osservazioni e proposte entro e non oltre 15 giugno 2020.*

*I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione siano da considerare riservate. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione. I commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito internet dell’Autorità al termine della consultazione corredati della sola indicazione della Società proponente, salva espressa richiesta, anche parziale, di non divulgazione. I commenti pervenuti da soggetti privati saranno pubblicati corredati della indicazione dei dati personali dei loro autori previo loro esplicito consenso.*

*I soggetti interessati sono tenuti a inviare le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell’Autorità*

**Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:  
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente  
Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia  
Unità Efficienza nel consumo  
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano**



**tel. 02.655.65.351/608**  
**fax 02.655.65.265**  
**e-mail: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)**  
**sito internet: [www.arera.it](http://www.arera.it)**

## Indice

<b>1. Contesto dell'intervento.....</b>	<b>5</b>
<b>2. Orientamenti dell'Autorità .....</b>	<b>12</b>
2.1 Meccanismo per il saldo degli ammontari non versati dagli utenti del trasporto di energia elettrica e della distribuzione del gas naturale .....	12
2.2 Meccanismo specifico per il settore elettrico .....	14
2.3 Meccanismo di versamento alla CSEA e al GSE degli oneri generali di sistema versati a rate dagli utenti e di eventuale reintegro ai distributori .....	16
2.4 Conclusione delle deroghe alla gestione della Garanzia in caso di <i>downgrade</i> del <i>rating</i> .....	18

## 1. Contesto dell'intervento

- 1.1. L'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, l'11 marzo 2020, ne ha elevato la classificazione allo stato di pandemia. Al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività sul territorio nazionale, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per 6 (sei) mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- 1.2. A fronte dell'evoluzione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, col decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e col decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che si è sostituito al primo, è stata prevista l'adozione, mediante appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri – adottati secondo le procedure previste dai rispettivi decreti-legge (di seguito: dPCM), di misure straordinarie e urgenti volte al contenimento e alla gestione adeguata e proporzionata dell'epidemia da COVID-19, anche mediante limitazione della circolazione delle persone e di sospensione delle attività economiche non essenziali e delle situazioni che possano creare assembramenti delle persone.
- 1.3. In attuazione dei suddetti decreti-legge, si sono succeduti – in coerenza con l'evoluzione della diffusione sul territorio nazionale della suddetta epidemia – diversi decreti con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato e modulato una serie di misure, tra le quali – col dPCM 9 marzo 2020 – l'estensione all'intero territorio nazionale, dal 10 marzo al 3 aprile 2020, delle misure di cui all'articolo 1 del dPCM 8 marzo 2020, originariamente circoscritte ad alcuni ambiti territoriali. Inoltre, il dPCM 11 marzo 2020 e il dPCM 22 marzo 2020 hanno introdotto ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prevedendo, fino al 3 aprile 2020, rispettivamente, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio dei servizi di ristorazione e quelli relativi alla persona, nonché la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali a eccezione di alcune di cui è stato ritenuto necessario assicurare la continuità, individuate nell'allegato 1 (tale elenco è stato successivamente aggiornato e ampliato con l'inserimento di ulteriori attività produttive e commerciali). L'efficacia delle predette misure, in coerenza con l'evoluzione della situazione epidemiologica, è stata prorogata, col dPCM 1 aprile 2020, dal 3 aprile al 13 aprile 2020, e, col dPCM 10 aprile 2020 fino al 3 maggio.
- 1.4. Infine, col dPCM 26 aprile 2020 sono state definite misure di contenimento meno restrittive che, rispetto alle precedenti, hanno allentato le limitazioni alla libertà di spostamento nonché allo svolgimento delle attività economiche; peraltro, sino al 17 maggio 2020, sono rimaste in vigore le restrizioni agli

spostamenti delle persone fisiche. A decorrere dal 18 maggio 2020 per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, hanno cessato di produrre effetti le misure contenitive in precedenza adottate e nuove disposizioni per la riapertura graduale delle attività sono state adottate con dPCM 17 maggio 2020.

- 1.5. Le misure sopra richiamate, in particolare al § 1.3, sono state accomunate dalla finalità di ridurre la diffusione dell'epidemia, limitando al minimo indispensabile contatti e occasioni di assembramento tra le persone, dissuadendo e in alcuni casi vietando gli spostamenti dalla propria abitazione. Tale situazione, estesa sull'intero territorio nazionale, ha comportato evidenti difficoltà e disagi per i clienti finali, disagi che avrebbero potuto anche riverberarsi sull'ordinaria gestione dei rapporti contrattuali coi rispettivi fornitori, con potenziali criticità anche per questi ultimi e, di riflesso, per l'intera filiera settoriale.
- 1.6. In tale contesto, pertanto, l'Autorità ha adottato, in via d'urgenza, misure di tutela, tra le quali la deliberazione 12 marzo 2020, 60/2020/R/COM<sup>1</sup>, con cui ha inteso tutelare i clienti finali e talune imprese dalle difficoltà e dai disagi connessi all'applicazione della sua regolazione che consente al venditore al dettaglio di sospendere l'erogazione del servizio nei casi di inadempimento del cliente alle proprie obbligazioni di pagamento (di seguito: morosità). In particolare, con tale provvedimento, l'Autorità ha disposto che le c.d. *procedure di gestione della morosità* previste dalla regolazione dei contratti di somministrazione al cliente finale non trovassero applicazione con riferimento all'intero periodo di efficacia dei dPCM sino ad allora adottati (dPCM 9 marzo 2020 e dPCM 11 marzo 2020), compreso quindi tra il 10 marzo e il 3 aprile 2020 (nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, le predette *procedure di gestione della morosità* contemplano una sequenza di atti che prende avvio dalla costituzione in mora del cliente e si conclude con la disalimentazione fisica del punto di prelievo/riconsegna o, nell'impossibilità di tale disalimentazione, con la risoluzione del contratto e l'attivazione dei servizi di ultima istanza). I clienti finali beneficiari della suddetta misura sono stati originariamente individuati:
- con riferimento al settore dell'energia elettrica, nei clienti titolari di punti di prelievo in bassa tensione di cui al comma 2.3, lettere a), b) e c), del TIV;
  - con riferimento al settore del gas naturale, nei clienti titolari di punti di riconsegna di cui al comma 2.3, lettera a), del TIVG nonché alle lettere b) e d) del medesimo comma, ma con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno.
- 1.7. In seguito alle proroghe delle misure di contenimento, disposte coi dPCM successivamente intervenuti, l'Autorità ha corrispondentemente prorogato l'efficacia della citata deliberazione 60/2020/R/COM. In particolare, la proroga è

---

<sup>1</sup> La deliberazione 60/2020/R/COM ha adottato disposizioni urgenti sia per settore ambiente che per il settore energetico. Ci si riferisce in questo documento per la consultazione solo alle misure per il settore energetico.

stata disposta, dapprima, con la deliberazione 2 aprile 2017, 117/2020/R/COM, sino al 3 aprile 2020; poi, con la deliberazione 124/2020/R/COM, sino al 3 maggio 2020; e, da ultimo, con la deliberazione 149/2020/R/COM sino al 17 maggio 2020. Con tali provvedimenti di proroga, per quel che qui rileva, è stato anche riconosciuto, ai clienti beneficiari delle suddette misure, il diritto alla rateizzazione degli importi scaduti ma non ancora pagati alla fine del periodo di applicazione della deliberazione 60/2020/R/COM per i clienti serviti nei regimi di tutela o che hanno sottoscritto un contratto alle condizioni dell'offerta PLACET. Inoltre, per il periodo compreso tra il 4 e il 17 maggio, l'insieme dei clienti beneficiari è stato ridotto ai soli clienti finali domestici (escludendo quindi i clienti non domestici originariamente contemplati nell'ambito soggettivo delle misure).

- 1.8. All'intervento compiuto con la deliberazione 60/2020/R/COM, relativo alla disciplina dei contratti di somministrazione di energia tra clienti finali e venditori al dettaglio, ha fatto seguito un ulteriore intervento dell'Autorità nell'ambito della disciplina dei collegati contratti di trasporto di energia elettrica e di distribuzione del gas naturale (contratti, questi ultimi, funzionali all'esecuzione fisica dei predetti contratti di somministrazione). Ciò al fine di garantire un'adeguata tutela a una serie di esigenze, segnalate da venditori che operano nel mercato *retail* nonché da loro associazioni rappresentative, connesse a possibili criticità che tali soggetti potevano incontrare nell'esatta esecuzione del rapporto contrattuale col proprio distributore, in conseguenza delle misure introdotte con la deliberazione 60/2020/R/COM.
- 1.9. In particolare, con la deliberazione 2 aprile 2020, 116/2020/R/COM, per quel che qui rileva, l'Autorità ha, tra l'altro, ritenuto che l'eventuale incremento dei mancati incassi relativi ai clienti finali beneficiari della deliberazione 60/2020/R/COM, e il venir meno degli strumenti di pressione efficaci quali le procedure di gestione della morosità (ancorché limitato ai soli clienti finali che beneficiano delle misure della deliberazione 60/2020/R/COM), avrebbe potuto determinare effettivamente una minore disponibilità di cassa da parte dei venditori, con potenziali difficoltà ai fini dell'esatto adempimento alle fatture emesse dal distributore per i servizi di trasporto di energia elettrica e/o di distribuzione di gas naturale. In particolare, tali potenziali minori incassi che i venditori avrebbero potuto registrare nel periodo in cui non operavano le procedure di gestione della morosità – originariamente compreso tra il 10 marzo e il 3 aprile 2020 – avrebbero assunto rilievo con riferimento alle fatture emesse dai distributori che: (a) con riferimento al servizio di trasporto di energia elettrica, ai sensi del § 5 del Codice tipo di trasporto elettrico<sup>2</sup> (di seguito: CTTE) avrebbero dovuto avere scadenza verso la metà e verso la fine del mese di aprile 2020; (b) con riferimento al servizio di distribuzione di gas naturale, avrebbero

---

<sup>2</sup> Adottato dall'Autorità con deliberazione 4 giugno 2015, 268/2015/R/EEL.

dovuto avere scadenza (ai sensi del § 12.4.5 del Codice di rete tipo per la distribuzione gas<sup>3</sup> – di seguito: CRDG) il 30 aprile 2020.

- 1.10. Al fine, quindi, di tutelare la connessa esigenza degli utenti del trasporto elettrico e della distribuzione di gas naturale, l’Autorità ha deciso, con riferimento alle fatture relative a detti servizi con scadenza nel mese di aprile 2020, di sospendere le c.d. *procedure di inadempimento* esclusivamente in relazione a possibili mancati pagamenti da parte di clienti finali che beneficiano della deliberazione 60/2020/R/COM (per *procedure di inadempimento* si intende l’insieme dei rimedi – previsto, per il settore elettrico, dal § 5 dell’Allegato B del CTTE e dagli articoli 20 e 21 del TIMOE<sup>4</sup> per il settore elettrico, nonché, per il settore del gas naturale, dagli articoli 26 e 26bis della deliberazione 138/04<sup>5</sup> e dal § 13.2 del CRDG – il quale si articola in una serie ordinata di atti che si succedono nel tempo e che, in estrema sintesi, prende avvio da un sollecito/diffida e si conclude, in caso di perdurante mancato pagamento o di mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa, con la risoluzione del contratto e l’attivazione dei servizi di ultima istanza).
- 1.11. Peraltro, in ragione della difficoltà di identificare la quota parte degli importi delle fatture emesse dai distributori, riconducibili ai soli punti di prelievo/riconsegna beneficiari della deliberazione 60/2020/R/COM, l’Autorità ha adottato criteri semplificati, di agevole e rapida implementazione, facendo riferimento a una quota percentuale del fatturato che costituisca, in ciascuno dei due settori, una stima attendibile del livello medio dei mancati incassi generati dai clienti beneficiari della deliberazione 60/2020/R/COM. In particolare, l’Autorità ha disposto la sospensione delle *procedure di inadempimento* qualora, rispetto alle fatture con scadenza nel mese di aprile 2020:
- a) l’utente del trasporto di energia elettrica abbia versato almeno il 70% del totale fatturato con riferimento ai punti di prelievo alimentati in bassa tensione (comma 1.1 della deliberazione 116/2020/R/COM), fermo restando l’obbligo di versamento degli interi importi della fattura di trasporto che si riferiscono a punti alimentati ai livelli di tensione diversi dalla bassa tensione;
  - b) l’utente della distribuzione del gas naturale abbia versato almeno l’80% dell’importo complessivamente fatturato (comma 1.3 della deliberazione 116/2020/R/COM).
- 1.12. Inoltre, in ragione del fatto che le misure sopra introdotte avrebbero potuto parimenti ingenerare difficoltà per i distributori a versare – alla CSEA e al GSE – gli oneri generali di sistema (di seguito anche: OGdS) fatturati ai propri utenti, l’Autorità (articolo 5 deliberazione 116/2020/R/COM) ha deciso di riconoscere a

---

<sup>3</sup> Adottato dall’Autorità con deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06.

<sup>4</sup> È l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/COM, recante “Testo integrato della morosità elettrica”.

<sup>5</sup> È la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04.

questi ultimi, con riferimento agli adempimenti previsti dalla regolazione rispetto alle fatture dei servizi di trasporto e di distribuzione con scadenza nel mese di aprile, la facoltà di versare alla CSEA e al GSE, in luogo dell'intero importo degli OGdS fatturati agli utenti, una quota corrispondente a quanto effettivamente riscosso, comunque entro un limite minimo necessario a garantire, rispetto agli adempimenti del mese di aprile, la capienza dei conti relativi alle attività finanziate dai suddetti oneri generali. Tale limite è stato fissato nelle seguenti misure: (a) 80% del fatturato relativo ai punti di prelievo in bassa tensione, per il trasporto elettrico; (b) 90% dell'intero fatturato, per la distribuzione di gas naturale.

- 1.13. Anche le misure introdotte con la deliberazione 116/2020/R/COM sono state successivamente prorogate dall'Autorità, come conseguenza alle decisioni di prorogare le disposizioni della deliberazione 60/2020/R/COM in merito alle procedure di gestione della morosità. Infatti, la decisione di prolungare la sospensione delle procedure di gestione della morosità del cliente finale anche nei mesi di aprile, e poi fino al 17 maggio 2020, ha determinato il perpetuarsi delle criticità e delle connesse esigenze di tutela considerate dalla deliberazione 116/2020/R/COM, con riferimento alle fatture di trasporto e distribuzione con scadenza, rispettivamente, alla fine del mese di maggio (e 1 giugno per il gas naturale) e alla fine del mese di giugno 2020. Per questi ultimi periodi, quindi, l'Autorità ha deciso di prorogare le misure della deliberazione 116/2020/R/COM sopra richiamate con la deliberazione 30 aprile 2020, 149/2020/R/COM e con la deliberazione 192/2020/R/COM. Con quest'ultimo provvedimento, peraltro, in conseguenza della restrizione dell'ambito soggettivo delle misure di cui alla deliberazione 60/2020/R/COM ai soli clienti domestici, sono stati rimodulati i criteri di applicazione della deliberazione 116/2020/R/COM:
- sia con riferimento alla sospensione delle *procedure di inadempimento*; in particolare, è stato previsto che, per il settore elettrico, gli importi versati siano almeno pari al 90% degli importi fatturati con riferimento ai soli punti alimentati in bassa tensione in luogo al 70% previsto per le fatture in scadenza nei mesi di aprile e maggio; per il settore gas naturale gli importi versati siano almeno pari al 90% degli importi complessivamente fatturati in luogo al 80% previsto per le fatture in scadenza nei mesi di aprile e maggio e fino al giorno 1 giugno 2020;
  - sia con riferimento alla fissazione del limite entro cui alle imprese distributrici di energia elettrica è stato consentito il versamento degli OGdS effettivamente incassati (in luogo di quanto fatturato); in particolare, tale limite è stato fissato come il maggiore tra l'90% del fatturato mensile per oneri generali di sistema dei punti alimentati in bassa tensione e la quota effettivamente incassata del medesimo fatturato in luogo al 80% previsto per le scadenze precedenti.
- 1.14. Inoltre, con riferimento alle specifiche misure della deliberazione 116/2020/R/COM ora descritte, l'Autorità ha avuto modo di ribadire in diverse

occasioni che la sospensione delle *procedure di inadempimento* non ha comportato (né comporta) alcuna deroga ai termini di pagamento, entro cui gli utenti devono adempiere con la dovuta diligenza e correttezza, “*astendosi dal porre in essere ogni tipo di comportamento contrario a correttezza e buona fede, quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, omettere di corrispondere all’impresa distributrice quanto incassato dalla propria clientela*” (comma 1.5 della deliberazione 116/2020/R/COM). Inoltre, l’applicazione di criteri semplificati con cui opera la predetta sospensione non costituisce deroga agli obblighi di versamento degli ammontari fatturati dai distributori relativi ai clienti esclusi dall’ambito di applicazione della deliberazione 60/2020/R/COM (cfr. chiarimento 15 aprile 2020).

- 1.15. È anche vero, tuttavia, che la sospensione delle *procedure di inadempimento*, la quale opera a condizione che l’utente del trasporto e della distribuzione abbia versato una quota degli importi fatturati dal distributore, comporta inevitabilmente la possibilità che il medesimo utente maturi, rispetto alle fatture con scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020, mancati pagamenti la cui regolarizzazione deve essere gestita al termine di operatività delle misure eccezionali disposte con la deliberazione 116/2020/R/COM. Al riguardo, pertanto, il comma 6.3bis della deliberazione 116/2020/R/COM ha rinviato successivo provvedimento la definizione delle “*modalità e [del]le tempistiche di versamento a saldo, da parte degli utenti del trasporto di energia elettrica e della distribuzione del gas naturale, degli ammontari totali fatturati dai distributori nel periodo*” in cui ha operato la suddetta sospensione delle *procedure di inadempimento*. La necessità di un tale intervento risponde a evidenti esigenze di certezza dei rapporti giuridici e mira a evitare possibili contenziosi per gli operatori e connessi disagi per gli utenti e i clienti finali.
- 1.16. Peraltro, la disciplina che l’Autorità adotterà per regolare il predetto aspetto non può obliterare l’ulteriore profilo, quasi complementare, della necessità di gestire anche le modalità con cui i distributori dovranno regolarizzare la loro posizione nei confronti della CSEA e del GSE, nel caso in cui, con riferimento alle fatture in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno, a fronte dell’eventuale morosità dei propri utenti, non abbiano versato gli OGdS fatturati, ma abbiano versato i soli importi incassati (entro i limiti consentiti dalla deliberazione 116/2020/R/COM).
- 1.17. Con la deliberazione 192/2020/R/COM, pertanto, l’Autorità ha disposto l’avvio di un procedimento per la regolazione dei predetti profili, nell’ambito del quale si iscrive il presente documento per la consultazione.
- 1.18. Il suddetto procedimento ha altresì a oggetto il possibile perfezionamento delle modalità applicative di un’ulteriore misura introdotta dalla deliberazione 116/2020/R/COM. Si tratta, in particolare, delle previsioni secondo cui, qualora il *rating* di un utente del trasporto o della distribuzione sia declassato in conseguenza dell’attuale contesto sanitario connesso con l’epidemia da COVID-

19, ai fini dell'applicazione dei requisiti di mantenimento del *rating* (cfr. § 4.1, lett.c, dell'Allegato B al CTTE e § 7.1 del CRDG), siano provvisoriamente riconosciuti, quali livelli minimi del giudizio di *rating* ammissibile, i livelli BB+ di *Standard&Poor's Corporation* e Ba1 di *Moody's Investro Service*, nonché, per il settore elettrico anche il livello BB+ di *Fitch Rating* e in caso di diversa agenzia di *rating* ammessa, almeno equipollente a uno dei tre predetti livelli (cfr. articolo 3 e comma 4.3 della deliberazione 116/2020/R/COM).

- 1.19. L'efficacia di tale previsione, originariamente limitata al mese di aprile 2020, è stata, anch'essa prorogata ai mesi di maggio e giugno 2020, unitamente alle altre misure introdotte con la deliberazione 116/2020/R/COM. Tuttavia, sono pervenute alcune segnalazioni di utenti che, pur manifestando apprezzamento per la decisione dell'Autorità di tutelare l'esigenza delle imprese che in precedenza avevano diritto di accedere ai servizi di trasporto e di distribuzione sulla base di un giudizio *rating* ritenuto congruo e hanno subito penalizzazioni dall'eventuale declassamento derivante da un mutamento complessivo del contesto congiunturale, hanno però evidenziato l'inadeguatezza dell'arco temporale di efficacia delle predette previsioni. In particolare, è stato segnalato che tale periodo sarebbe inadeguato rispetto alle finalità di tutela perseguite dalla norma se si considera che una società che subisce un declassamento del proprio *rating* in tale periodo, in ragione del contesto epidemiologico da COVID-19, potrebbe continuare a versare nella medesima situazione anche successivamente al mese di giugno 2020, sia in quanto la situazione di emergenza non risulta cessata, sia in ragione delle tempistiche ordinariamente seguite dalle agenzie di *rating* per effettuare le revisioni dei giudizi rilasciati alle società interessate.
- 1.20. Nel successivo § 2, si espongono gli orientamenti dell'Autorità in merito ai tre predetti profili sopra delineati. In particolare: ai §§ 2.1 e 2.2 saranno esposti gli orientamenti in merito al possibile meccanismo per la gestione del saldo degli ammontari non versati dagli utenti del trasporto di energia elettrica e del gas naturale rispetto alle fatture in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020. Nel § 2.3, invece, saranno rappresentati gli orientamenti sul possibile meccanismo per la gestione del saldo degli ammontari degli oneri generali di sistema non versati dai distributori a CSEA e a GSE. Infine, nel § 2.4, saranno esposti i possibili interventi di adeguamento della disciplina del *rating* degli utenti in caso di declassamento intervenuto nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 in conseguenza del contesto emergenziale relativo all'epidemia da COVID-19.

## 2. Orientamenti dell’Autorità

### 2.1 *Meccanismo per il saldo degli ammontari non versati dagli utenti del trasporto di energia elettrica e della distribuzione del gas naturale*

- 2.1.1 Come già richiamato, la deliberazione 116/2020/R/COM, come modificata e integrata dalle deliberazioni 149/2020/R/COM e 192/2020/R/COM ha, tra l’altro, disposto la sospensione delle procedure di inadempimento per gli utenti del trasporto di energia elettrica e di distribuzione del gas naturale in relazione a possibili mancati pagamenti dei medesimi in relazione alle disposizioni introdotte a beneficio dei clienti finali dalla deliberazione 60/2020/R/COM. Tali deroghe sono state previste con riferimento alle fatture del servizio di trasporto di energia elettrica e di distribuzione di gas naturale, con pagamenti in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020.
- 2.1.2 Nel dettaglio, poiché rispetto alla fattura emessa dall’impresa distributrice sarebbe stato particolarmente complesso e oneroso identificare la quota parte degli importi riconducibili ai punti di prelievo/riconsegna effettivamente beneficiari della deliberazione 60/2020/R/com, l’Autorità ha ritenuto opportuno utilizzare criteri semplificati e immediatamente applicabili. In particolare, la sospensione delle procedure di inadempimento è applicabile qualora l’utente del trasporto di energia elettrica abbia versato l’intero importo della fattura relativo ai punti di prelievo connessi in media e alta tensione e almeno il 70% dell’importo della quota-parte della fattura riferentesi ai punti di prelievo connessi in bassa tensione; invece, per l’utente della distribuzione del gas naturale, è necessario aver versato almeno l’80% degli importi fatturati dall’impresa di distribuzione<sup>6</sup>.
- 2.1.3 Inoltre, l’Autorità ha ritenuto opportuno chiarire che gli utenti sono comunque tenuti ai pagamenti dell’intero importo delle fatture con la dovuta diligenza e correttezza, vietando espressamente ogni tipo di condotta opportunistica che, in un tale contesto, sarebbe particolarmente grave da parte di un operatore. Come chiarito dall’Autorità con il comunicato del 15 aprile 2020 e il comunicato del 4 maggio 2020, pubblicati nel proprio sito *internet*, la percentuale di incasso è intesa, con riferimento alle fatture emesse nei confronti dei clienti finali beneficiari della deliberazione 60/2020/R/COM scadute a partire dal giorno 10 marzo 2020, in modo progressivo e aggiornata in modo continuativo ogniqualvolta nuovi dati di incasso siano disponibili all’utente e fino al momento prossimo al versamento degli importi delle fatture di trasporto/distribuzione.
- 2.1.4 Relativamente al saldo degli importi non versati dagli utenti nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020, l’Autorità intende prevedere meccanismi finalizzati a fare versare l’intero importo degli ammontari fatturati e non interamente versati alla scadenza ai sensi della deliberazione 116/2020/R/COM, fatta eccezione di quanto

---

<sup>6</sup> Valore che si riduce per il solo mese di giugno al 90% (dal giorno 2 giugno per il settore gas).

si dirà al successivo § 2.2. Nel dettaglio, l’Autorità intende prevedere che ciascun utente possa scegliere tra (i) un versamento dell’ammontare in un’unica soluzione (versamento *una tantum*), o (ii) un piano di rateizzazione degli ammontari dovuti al distributore. A tale fine l’utente, entro la fine del mese di agosto 2020, dovrà comunicare l’adesione o meno al piano di rateizzazione.

- 2.1.5 La scelta di consentire all’utente la facoltà di accedere a un piano di rateizzazione si giustifica in ragione del fatto che gli utenti potrebbero trovarsi in condizioni di oggettive difficoltà a compiere un versamento in unica soluzione, per ragioni che non sono a esso direttamente imputabili, ma dipendono anche dal contesto regolatorio introdotto dall’Autorità con la deliberazione 60/2020/R/COM, in particolare: (i) dal diritto dei clienti finali che siano controparte di contratti conclusi sulla base di una offerta PLACET, a una rateizzazione dell’eventuale morosità accumulata nel periodo di vigenza della sospensione delle procedure di gestione della morosità; (ii) dall’obbligo per il venditore, prima di riprendere le iniziative di tutela del credito sospese dalla deliberazione 60/2020/R/COM, di procedere a una nuova costituzione in mora del cliente finale.
- 2.1.6 Le previsioni da ultimo richiamate, infatti, determinano un potenziale ritardo nell’incasso da parte dei venditori, degli importi dovuti dai clienti finali che hanno beneficiato della deliberazione 60/2020/R/COM, i quali potrebbero costituire un ostacolo oggettivo a una pronta e tempestiva regolarizzazione delle relative posizioni debitorie maturate nei confronti dei distributori nei periodi in cui hanno efficacia le disposizioni della deliberazione 116/2020/R/COM.
- 2.1.7 Ai fini dell’operatività concreta del piano di rateizzazione, l’Autorità intende prevedere che il distributore sia tenuto a comunicare in ogni caso l’ammontare complessivo dovuto e, in caso di adesione dell’utente al piano di rateizzazione, il piano rateale con il dettaglio degli importi di ogni rata, ivi incluso il piano dei pagamenti nel quale è indicato che il primo termine di pagamento coincide con l’ultima scadenza regolata del mese di settembre<sup>7</sup>, che costituisce anche la scadenza dell’eventuale versamento *una tantum*. I pagamenti (una tantum o delle rate) devono avvenire con le medesime modalità con cui sono pagate le fatture di trasporto/distribuzione.
- 2.1.8 La rateizzazione deve avvenire in 3 rate di importo costante, aventi cadenza mensile, senza applicazione di alcun interesse. L’importo delle rate quindi è pari a 1/3 dell’ammontare che il singolo utente non ha versato ai sensi della deliberazione 116/2020/R/COM, fatta eccezione, per il solo settore elettrico, di quanto previsto al successivo § 2.2.

---

<sup>7</sup> Si fa riferimento alle scadenze delle fatture di ciclo e di rettifica ai sensi del § 5 del Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica (di seguito: CTTE) e ai sensi del § 12.4.5 del “Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale” (di seguito: CRDG).

2.1.9 In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dal piano di rateizzazione, il distributore è tenuto a richiedere all'utente inadempiente il versamento in un'unica soluzione degli ammontari totali oggetto del piano non già versati. In tali casi, il distributore è tenuto ad avviare con riferimento al servizio di trasporto dell'energia elettrica, la disciplina degli inadempimenti connessi al pagamento delle fatture, di cui al § 5.1 dell'Allegato B al CTTE e con riferimento alla distribuzione del gas naturale l'escussione delle garanzie prestate dagli utenti ai sensi del combinato disposto dai §§ 7, 12.4.6 del CRDG e dal comma 24.6 della deliberazione 138/04 o, in mancanza di garanzia prestata, la diffida ad adempiere di cui al § 13.2.2 del CRDG e al comma 26bis.2 della deliberazione 138/04. A detti importi per i quali l'utente risulti inadempiente al termine di scadenza, il distributore è inoltre tenuto ad applicare gli interessi come previsto nel CTTE e nel CRDG.

## **2.2 Meccanismo specifico per il settore elettrico**

2.2.1 Oltre alla disciplina riportata al § 2.1, per quanto attiene al settore dell'energia elettrica, l'Autorità ritiene opportuno considerare gli elementi di specificità legati alle modalità di esazione degli OGdS, nonché degli elementi sinora acquisiti nell'ambito del procedimento in tema di garanzie del contratto di trasporto relative agli OGdS, avviato dall'Autorità con la deliberazione 3 marzo 2017, 109/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 109/2017) e successivamente esteso con la deliberazione 2 agosto 2018, 430/2018/R/EEL.

2.2.2 Come noto, il procedimento trae origine da alcune pronunce del giudice amministrativo che hanno limitato il potere dell'Autorità di parametrare la regolazione del contratto di trasporto – in particolare la dimensione delle garanzie da fornire e l'operatività della risoluzione contrattuale – all'obbligo che comunque per legge l'utente del trasporto ha di versare al distributore gli OGdS da quest'ultimo fatturati. Il procedimento – che ha visto la pubblicazione di diversi documenti per la consultazione e di una prima misura a tutela delle esigenze dei distributori emerse nell'esazione del gettito (deliberazione 1 febbraio 2018, 50/2018/R/EEL), è caratterizzato da una particolare complessità determinata anche dall'alta conflittualità degli interessi e delle esigenze dei soggetti a vario titolo coinvolti (clienti finali, venditori utenti del trasporto, distributori, erario). Per tali ragioni l'Autorità ha istituito uno specifico Tavolo Tecnico (Esazione Oneri Generali di Sistema), con la finalità di addivenire a soluzioni condivise in materia di esazione degli OGdS realizzando una forma di partecipazione al procedimento più strutturata rispetto all'usuale processo di consultazione<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Nell'ambito del suddetto Tavolo, sono stati istituiti specifici Tavoli operativi tra cui il Tavolo operativo «gestione progresso». Nel corso dell'incontro dello scorso 27 gennaio 2020 gli Uffici dell'Autorità hanno

- 2.2.3 In particolare, l’Autorità intende innestare nel meccanismo per il saldo degli ammontari di cui al precedente § 2.1, una sorta di “anticipazione”, ancorché provvisoria, del meccanismo di compensazione per i venditori che dovrà essere introdotto, in esito al procedimento avviato con la deliberazione 109/2017, con riferimento al periodo pregresso (di seguito: Meccanismo pregresso OGdS)<sup>9</sup>.
- 2.2.4 Precisamente, l’Autorità intende prevedere che il piano di rateizzazione sopra descritto, redatto dal distributore, tenga conto per gli utenti del trasporto, della somma che, nell’ambito del Meccanismo pregresso OGdS, dovrà essere riconosciuta per una adeguata e proporzionale compensazione ai venditori degli OGdS già versati al sistema rispetto all’eventuale mancato incasso dei medesimi dai clienti finali. Detta anticipazione sarà successivamente scomputata all’interno del Meccanismo pregresso OGdS, una volta finalizzato nell’ambito del procedimento sopra richiamato.
- 2.2.5 Più in dettaglio, si intende prevedere che il distributore scomputi dal calcolo degli ammontari oggetto di rateizzazione, per ciascun utente del trasporto, un’anticipazione che sarà oggetto della quantificazione degli OGdS di cui al Meccanismo pregresso OGdS in base della seguente formula:

$$Ant_{preg} = \min (OGdS_{nv}; \alpha * Qmax)$$

dove:

*Ant<sub>preg</sub>* è l’anticipazione degli OGdS che ogni utente del trasporto non è tenuto a saldare rispetto all’ammontare totale non versato nel periodo aprile-giugno 2020 ai sensi della deliberazione 116/2020/R/COM;

*OGdS<sub>nv</sub>* è l’ammontare di oneri generali di sistema di ogni utente del trasporto non versato alle imprese distributrici nel periodo aprile-giugno 2020 ai sensi della deliberazione 116/2020/R/COM;

---

illustrato i principi sottostanti e le modalità di definizione di uno specifico meccanismo per riconoscere una adeguata e proporzionale compensazione ai venditori rispetto all’eventuale mancato incasso dai clienti finali degli OGdS al contempo già versati al Sistema (di seguito: “Meccanismo pregresso OGdS”).

<sup>9</sup> Può essere utile ricordare che, con la deliberazione 109/2017, l’Autorità ha adottato, in via cautelare e urgente, una disciplina transitoria applicabile nelle more del procedimento, al fine di garantire certezza al sistema e agli operatori coinvolti (pur nei limiti consentiti dal contesto normativo e giurisprudenziale); in particolare, è stato disposto, da un lato, che la garanzia dovuta dall’utente sia commisurata a un valore che rappresenti la miglior stima degli OGdS normalmente riscossi dagli operatori, e, dall’altro lato, che eventuali esigenze degli operatori che si presentino nonostante la predetta disciplina avrebbero trovato adeguata tutela, anche mediante proporzionate forme di compensazione, nell’ambito della disciplina da adottare in esercizio al procedimento in tal modo avviato.

$\alpha$  è il parametro compreso nell'intervallo 10%-15%;

$Q_{max}$  è l'ammontare massimo, qualora non saldato a scadenza, per cui potenzialmente il singolo utente non sarebbe incorso nelle procedure di inadempimento in ragione delle disposizioni della deliberazione 116/2020/R/COM.

2.2.6 Nelle more della definizione del Meccanismo pregresso OGdS e alla relativa quantificazione, gli importi determinati a titolo di anticipazione nei termini di cui sopra per ciascun utente del trasporto non saranno versati dall'impresa distributrice alla CSEA e al GSE e la stessa impresa distributrice ne tiene debita registrazione; anche per tali importi, si applicano quindi le disposizioni di cui al successivo § 2.3.7.

*Q1. Si considera correttamente tratteggiato il meccanismo per il saldo degli ammontari non versati ai sensi delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 adottate dall'Autorità?*

*Q2. Si considera correttamente individuata la forchetta di percentuali indicata quale quota massima da riconoscere come anticipazione del "Meccanismo Pregresso OGdS"?*

### **2.3 Meccanismo di versamento alla CSEA e al GSE degli oneri generali di sistema versati a rate dagli utenti e di eventuale reintegro ai distributori**

2.3.1 Come anticipato, la deliberazione 116/2020/R/COM ha previsto ai commi 5.1 e 5.2 la facoltà, per le imprese distributrici di energia elettrica, di versare per gli importi dovuti a CSEA e al GSE per gli OGdS un ammontare pari al maggiore rispettivamente fra l'80% del fatturato mensile per oneri generali di sistema con riferimento ai punti di prelievo serviti in bassa tensione, e la quota effettivamente incassata del medesimo fatturato<sup>10</sup>; per le imprese di distribuzione di gas naturale, l'ammontare è pari al minimo tra il 90% del fatturato mensile per gli OGdS relativo alle fatture di distribuzione per il gas naturale e la quota effettivamente incassata del medesimo fatturato.

2.3.2 Le disposizioni della deliberazione 116/2020/R/COM hanno introdotto deroghe di carattere transitorio; pertanto, i distributori sono tenuti al versamento degli

---

<sup>10</sup> Valore che si riduce per il solo mese di giugno al 90%.

ammontari non già precedentemente versati a CSEA e al GSE, qualora questi stessi ammontari vengano incassati.

- 2.3.3 Con riferimento al settore del gas naturale, è orientamento dell’Autorità prevedere che le imprese di distribuzione versino alla Cassa, (entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, ai sensi dell’art. 73 della RTDG<sup>11</sup>), gli OGdS incassati dal versamento una-tantum o dal piano di rateizzazione, al netto di quanto già versato ai sensi del comma 5.2 della delibera 116/2020/R/COM, fino all’eventuale concorrenza dell’ammontare totale fatturato per oneri generali di sistema nel periodo di applicazione della deliberazione 116/2020/R/COM.
- 2.3.4 D’altro canto, per il settore dell’energia elettrica, è orientamento dell’Autorità prevedere che le imprese distributrici siano tenute a versare a CSEA e al GSE (entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto l’incasso della rata ai sensi dell’art.36 del TIT<sup>12</sup>) il totale degli OGdS incassati nell’ambito del versamento una-tantum o del piano di rateizzazione.
- 2.3.5 Inoltre, con specifico riferimento all’energia elettrica, al fine di una gestione semplificata che possa sfruttare procedure già in essere, si prevede la possibilità per le imprese distributrici di fare istanza di ammissione all’interno della sessione 2021 del Meccanismo di riconoscimento degli oneri altrimenti non recuperabili per il mancato incasso degli oneri generali di sistema di cui alla delibera 50/2018/R/EEL (cd.: Meccanismo di reintegro 50/2018) per la quota parte eventualmente anticipata ai sensi del comma 5.1 della delibera 116/2020/R/COM.
- 2.3.6 In particolare, l’impresa distributtrice potrà fare istanza di ammissione al Meccanismo di reintegro 50/2018, qualora la quota incassata del fatturato per OGdS nei mesi di vigenza della deliberazione 116/2020/R/COM sia compresa tra il 70% e l’80% del fatturato (ovvero nel caso in cui nel periodo di cui alla delibera 116/2020/R/COM l’impresa abbia complessivamente incassato dai venditori un ammontare inferiore rispetto a quanto essa stessa abbia versato con riferimento ai punti di prelievo in bassa tensione).
- 2.3.7 Infine, per garantire una puntuale rendicontazione dei versamenti di cui ai precedenti paragrafi, CSEA, entro il 15 marzo 2021, rende disponibile agli Uffici dell’Autorità le seguenti informazioni relative a tutti i distributori di gas naturale e di energia elettrica:
- i versamenti per oneri generali di sistema fatturati relativamente al periodo oggetto della deliberazione 116/2020/R/COM;

---

<sup>11</sup> È l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”.

<sup>12</sup> È l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL, recante “Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica”.

- gli importi che non sono stati versati dai distributori nel periodo oggetto della deliberazione 116/2020/R/COM, secondo quanto disposto dalla delibera stessa;
- gli importi che le sono stati versati nell'ambito del versamento una-tantum o del piano rateale;
- (solo per l'energia elettrica) gli importi oggetto del Meccanismo pregresso OGdS per ciascun utente del trasporto;
- la differenza tra gli importi non versati nel periodo oggetto della deliberazione 116/2020/R/com e quanto restituito alla CSEA e al GSE a seguito dei versamenti delle rate;
- la quadratura delle suddette partite con i connessi movimenti attivati sul conto COVID-19.

*Q3. Si ritengono correttamente individuate le modalità e le tempistiche di versamento alla CSEA e al GSE degli ammontari per Oneri generali di Sistema?*

*Q4. Per il solo settore elettrico, si condividono i criteri orientati alla semplificazione procedurale tratteggiati per il meccanismo di versamento degli ammontari per oneri generali di sistema oggetto di rateizzazione incassati dagli utenti e dell'eventuale reintegro in favore delle imprese distributrici?*

## **2.4 Conclusione delle deroghe alla gestione della Garanzia in caso di *downgrade* del *rating***

- 2.4.1 Come noto, ai sensi della regolazione, ai fini dell'accesso ai servizi di trasporto di energia elettrica e di distribuzione del gas naturale, l'utente può omettere di prestare le garanzie finanziarie previste qualora detenga un giudizio di *rating* adeguato. In particolare, quanto al servizio di trasporto di energia elettrica, il § 4.1 allegato B del CTTE prevede che siano ammessi solamente giudizi di *rating* pubblici (o distribuiti previo abbonamento), emessi da agenzie di *rating* registrate ai sensi del regolamento CE 1060/2009 e contenute nell'elenco pubblicato dalla *European Securities and Markets Authority* (ESMA), e che risultino essere a un livello minimo cosiddetto "*investment grade*" (BBB- nelle scale di *rating Standard & Poor's e Fitch Ratings* o Baa3 nella scala di *rating Moody's* o giudizio equipollente in caso di ricorso ad agenzie di *rating* diverse). Per il servizio di distribuzione del gas naturale, invece, il § 7.1 del CRDG prevede che il livello minimo di *rating* ammesso sia "*pari ad almeno: BBa3 se fornito da Moody's Investor Services; oppure BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation*" (non sono ammessi giudizi di *rating* rilasciati da altre agenzie).

- 2.4.2 Come ricordato al capitolo 1, a causa dell'emergenza COVID-19 l'Autorità ha ritenuto, con deliberazione 116/2020/R/COM di prevedere che gli utenti del trasporto/della distribuzione il cui *rating* sia declassato proprio in conseguenza del contesto congiunturale connesso con l'epidemia da COVID-19, in deroga alle disposizioni del CTTE e del CRDG richiamate al precedente paragrafo, sia riconosciuto provvisoriamente quale livello minimo del giudizio di *rating* ammesso il livello BB+ di *Standard & Poor's Corporation* o Ba1 di *Moody's Investors Service*, nonché, per il settore elettrico anche il livello BB+ di *Fitch Rating* e in caso di diversa agenzia di *rating* ammessa, almeno equipollente a uno dei tre predetti livelli.
- 2.4.3 La predetta previsione derogatoria, però, trova la sua applicazione limitatamente al periodo in cui opera la sospensione delle *procedure di inadempimento* disposta dalla deliberazione 116/2020/R/COM, ossia per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020. Come evidenziato da alcuni operatori, una tale limitazione temporale della deroga risulta inadeguata – rispetto alle finalità che la disciplina in esame persegue – se si considera che, anche dopo la fine del mese di giugno, il giudizio di *rating* declassato nel predetto periodo potrebbe continuare a rimanere tale (ciò anche in ragione dei tempi che le agenzie di *rating* normalmente impiegano per rivedere i giudizi rilasciati alle imprese interessate).
- 2.4.4 Al fine quindi di accordare effettiva tutela alle esigenze che la deliberazione 116/2020/R/COM ha inteso apprestare, l'Autorità intende prevedere che il livello minimo del giudizio di *rating* provvisoriamente ammesso per gli utenti che, nella vigenza della suddetta deliberazione, vi hanno beneficiato, continui a operare, con riferimento al singolo utente, fintanto che opera nei suoi confronti un declassamento del giudizio di *rating* motivato dal contesto congiunturale connesso all'epidemia da COVID-19.

Q5. *Si ritiene condivisibile l'intervento prospettato a tutela delle imprese che hanno beneficiato nel periodo di vigenza della deliberazione 116/2020/R/COM della specifica deroga correlata al giudizio di rating?*